



PROVINCIA DI CUNEO
COMUNE DI SALUZZO
VERBALE
di Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

N. 28

Presenza d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti anno 2021, presa d'atto definitiva del PEF anno 2020 ed approvazione tariffe Tassa Rifiuti anno 2021

Convocato, mediante avvisi scritti, per le ore 18:00 del giorno trenta del mese di giugno dell'anno duemilaventuno, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nel giorno di cui sopra, si è riunito nella sala consiliare ed in videoconferenza, ed i lavori, dopo che il Presidente Falda dott. Enrico, riconosciuta legale l'adunanza, ha assunto la Presidenza, sono iniziati alle ore 18:15.

Sono stati convocati i Signori:

1) Calderoni Mauro, 2) Falda dott. Enrico, 3) Lauro dott. Corrado, 4) Valenzano prof. Nicolò, 5) Tagliano dott. Andrea, 6) Ponso Giorgio, 7) Revelli prof. Roberto, 8) Andreis avv. Daniela, 9) Bravo geom. Gianpiero, 10) Battisti geom. Paolo, 11) Pertosa Fabio, 12) Piano avv. Alessandra, 13) Bachierrini arch. Fulvio, 14) Andreis rag. Domenico, 15) Demarchi Paolo, 16) Scaletta Paolo, 17) Savio avv. Carlo.

Sono presenti nella sala consiliare: Calderoni Mauro, Falda dott. Enrico, Lauro dott. Corrado, Valenzano prof. Nicolò, Tagliano dott. Andrea, Ponso Giorgio, Revelli prof. Roberto, Bravo geom. Gianpiero, Pertosa Fabio, Piano avv. Alessandra, Bachierrini arch. Fulvio, Andreis rag. Domenico, Demarchi Paolo, Savio avv. Carlo.

Sono assenti i Signori

Andreis avv. Daniela, Battisti geom. Paolo, Scaletta Paolo.

Partecipa alla seduta in presenza, ai sensi dell'art. 97, lett. a) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, il Segretario Generale Signor Flesia Caporgno dott. Paolo.

Sono stati invitati a partecipare alla seduta il Vicesindaco Demaria p.i. Franco e gli Assessori Comunali Gullino dott.ssa Attilia, Rosso avv. Fiammetta, Neberti avv. Francesca, Momberto Andrea.

Sono presenti nella sala consiliare: Rosso avv. Fiammetta, Neberti avv. Francesca, Momberto Andrea.

Sono presenti in videoconferenza: Demaria p.i. Franco.

Sono assenti i Signori: Gullino dott.ssa Attilia.

Sono stati altresì invitati il Prosindaco e i Consulteri in rappresentanza della Comunità di Castellar, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto Comunale; è presente in sala il Prosindaco Demarchi geom. Eros.

Il Signor Falda dott. Enrico, nella sua qualità di PRESIDENTE, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

(sintesi da trascrizione audio)

Il Presidente del Consiglio cede la parola al Consigliere Bravo per illustrare la deliberazione.

Il Consigliere geom. Bravo comunica che si tratta di una presa d'atto del Piano Economico Finanziario per la gestione dei rifiuti e delle tariffe della TARI relativa al 2021.

Il Comune di Saluzzo fa parte del Consorzio S.E.A. al quale compete l'organizzazione dei servizi, dello spazzamento, della raccolta dei rifiuti differenziati urbani e il conferimento agli impianti tecnologici e alle discariche.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha provveduto a validare il piano economico e la relazione di accompagnamento, che poi sono stati trasmessi al Comune.

La norma prevede di articolare la tariffa in utenze domestiche e non domestiche e quindi ripartire tra le due tipologie di utenze i costi fissi e i costi variabili.

Il criterio utilizzato per la ripartizione dei costi fissi tra utenze domestiche e non domestiche è quello che fa riferimento alla superficie delle stesse quindi alla superficie di ciascuna delle due categorie, mentre i costi variabili fanno riferimento ai coefficienti di produttività tabellare.

Per le utenze domestiche in specifico poi va considerata anche la quota determinata dal numero dei componenti dell'utenza.

Quindi, tenendo presente tutte le variabili suddette, si ottengono delle tariffe che sono riportate nell'allegato B, dove ci sono le tariffe distinte per tipo di attività.

Da un confronto rispetto alle tariffe dell'anno scorso, non ci sono stati aumenti, ma piccole modifiche al ribasso.

Informa inoltre che, per via delle restrizioni dovute al Covid, è stato attribuito all'Ente un ap-

posito Fondo, sia per l'anno 2020 che per l'anno 2021, destinato a mitigare le tariffe. I contributi specifici verranno deliberati con appositi provvedimenti.

Il Presidente del Consiglio, visto che non ci sono richieste di intervento, pone in votazione lo schema di deliberazione relativo al seguente punto all'ordine del giorno della seduta consiliare odierna, ad oggetto:

PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2021, PRESA D'ATTO DEFINITIVA DEL PEF ANNO 2020 ED APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- ai sensi del successivo comma 654 deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art.1, comma 527 e seguenti della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito ARERA) le funzioni di regolazione sia del sistema di gestione dei rifiuti che della determinazione delle tariffe;
- la deliberazione dell'ARERA n.443/2019/R/rif del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, individuando nel gestore il soggetto che deve fornire e certifi-

- care i dati e le informazioni utili per la formazione del Piano Economico Finanziario;
- l'articolo 6 della suddetta deliberazione ARERA disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti ed individua nell'ente territorialmente competente il soggetto deputato alla definizione del piano finanziario con il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), il quale provvede poi alla trasmissione al Comune per la definizione delle tariffe della TARI;
 - il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 modifica inoltre il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 prevedendo la possibilità di uscita dal servizio pubblico per le utenze non domestiche dal 1° gennaio 2022;
 - il comma 5 dell'art. 30 del D.L. 22 marzo 2021 prevede, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che i comuni approvino le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Considerato che, il Comune di Saluzzo fa parte del Consorzio di bacino denominato Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente al quale, in base a quanto previsto dall'art. 35 della Legge 28 dicembre 2001 n.448 ed alla successiva Legge Regione Piemonte n. 24 del 24 ottobre 2002, compete, tra l'altro, l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture di servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, effettuando altresì la scelta ed esercitando i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori;

Rilevato dunque che in Regione Piemonte, stante l'attuale vigente governance sulla gestione dei rifiuti urbani, è condiviso a livello territoriale il riconoscimento del ruolo di Ente Territorialmente Competente (ETC) ai Consorzi di Bacino ex Legge Regionale n. 24/2002, tra cui il nostro Consorzio SEA.;

Considerato che, secondo quanto previsto dai commi 651-652 dell'art. 1 della Legge n.147/2013 e s.m.i., qualora non disponga di altri criteri oggettivi, nella commisurazione della tariffa il comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 il Piano Finanziario;

Rilevato che il comma 653 dell'art.1 della Legge n.147/2013 prevede che, nella determi-

nazione dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, per i quali deve essere garantita la copertura integrale dei costi, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

Considerato che, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ha pubblicato, in data 8/2/2018, le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013" dalle quali emerge che i fabbisogni standard del servizio rifiuti costituiscono un paradigma di confronto per permettere all'Ente locale, di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti, di cui va tenuto conto per poter nel tempo intraprendere iniziative di propria competenza finalizzate a ricondurre il costo effettivo sostenuto allo standard rilevato, nel caso in cui i maggiori costi non derivino da livelli più elevati del servizio erogato. Tutto in ciò in considerazione del fatto che la disciplina della TARI presenta già una sua completezza in termini di individuazione dei costi per predisporre il piano finanziario e che la sede principale della determinazione dei costi del servizio è data dal piano finanziario rinnovato annualmente e redatto a cura del gestore del servizio;

Rilevato che, nella determinazione delle PEF per l'esercizio 2021 da parte del Consorzio SEA, sono state verificate le risultanze dei fabbisogni standard;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2021 predisposto dal Consorzio SEA per il Comune di Saluzzo e pervenuto con pec del 15/04/2021 e protocollata al n.15720, che espone un costo complessivo di euro 2.160.170,00, nel rispetto del limite alla crescita annuale delle tariffe;

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio S.E.A., con Verbale n. 12 nella seduta del 11.06.2021 ha provveduto a validare il Piano Economico Finanziario secondo il nuovo MTR e la relativa Relazione di accompagnamento, trasmessa al Comune in data 22.6.2021, con la quale sono descritti il perimetro della gestione del servizio fornito all'Ente e i dati relativi al bacino di affidamento,

Dato atto che, il Piano Economico Finanziario per la gestione dei rifiuti anno 2020, redatto dall'Ente Territorialmente Competente, Consorzio SEA dovrà essere trasmesso all'Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente (ARERA) dallo stesso Consorzio SEA, insieme con gli allegati di propria competenza, come previsti dall'art.18 dell'allegato A) della deliberazione ARERA n. 443/2019, ossia:

- il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi

del servizio integrato di gestione dei RU;

- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- una relazione nella quale siano indicati il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni, i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste, nonché la ricognizione degli impianti esistenti;
- la dichiarazione di veridicità, redatta secondo lo schema tipo previsto, attestante la correttezza dei dati esposti;

Dato atto che al punto 4 dell'art. 1 della determinazione ARERA N. 2/DRIF/2020 è previsto che dal totale dei costi del PEF sono detratti il contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali, le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evacuazione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie, le ulteriori partite approvate dall'ente territorialmente competente e che tali importi ammontano in totale ad € 69.033,00 ottenendo pertanto un netto complessivo di € 2.091.137,00;

Verificato che, di conseguenza, il gettito da raggiungere, per il pareggio in entrata dei costi fissati dal PEF 2021, adottato con il Metodo Tariffario Rifiuti, da porre in capo agli utenti del servizio rifiuti, è pari a complessivi euro 2.091.137,00 e che

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 4 c. 2 D.P.R. n.158/1999, che prevede di articolare la tariffa in utenze domestiche e utenze non domestiche, occorre ripartire tra le due tipologie di utenza i costi sia fissi che variabili;
- il criterio utilizzato per la ripartizione dei costi fissi tra utenze domestiche e non domestiche è stato quello di far riferimento alla superficie complessiva attuale delle utenze di ciascuna delle due categorie, come di seguito indicato:

Superficie complessiva utenze domestiche 998.928 mq. pari al 68,35% arrotondato a 68%

Superficie complessiva utenze non domestiche 462.386 mq. pari al 31,64% arrotondato a 32%

La ripartizione dei costi variabili è stata effettuata sulla base dei coefficienti di produttività

Kd di cui alla tabella 4a all. 1, D.P.R. 158/1999, i quali esprimono per ogni attività i “coefficienti potenziali di produzione in kg/m² anno”.

Essi misurano quindi la produzione di rifiuti in peso per unità di superficie, sia pur in via potenziale o presunta, per ciascuna categoria di utenza.

- è stato moltiplicato il valore attribuito a ciascun coefficiente Kd, per la superficie complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia di attività ottenendo la quantità di rifiuti presuntivamente attribuibile a ciascuna categoria di utenza. La sommatoria di tutti questi prodotti esprime così la quantità di rifiuti complessivamente prodotta dalla globalità delle utenze non domestiche, dando luogo per differenza con la quantità complessiva di rifiuti prodotta nel 2019, alla quantità di rifiuti da attribuire alle utenze domestiche;
- sulla base di quanto sopra e della situazione della banca dati attuale risulta la seguente ripartizione dei costi variabili:

- UTENZE DOMESTICHE	55,649%
- UTENZE NON DOMESTICHE	44,351%

- in base a quanto previsto dal Dpr n. 158/199, per le utenze domestiche, in assenza di sistemi puntuali di misurazione dei rifiuti prodotti, la determinazione della quota fissa dipende dal numero dei componenti, mediato da un coefficiente di raffronto (ka fisso per legge) e dalla superficie occupata, mentre la quota variabile dipende esclusivamente dal numero dei componenti ed è calcolata in base ad un altro coefficiente (kb), il cui valore deve rientrare fra il minimo ed il massimo previsti dalla legge e che tiene conto della quantità presunta di rifiuti prodotti da ciascuna utenza;
- analogamente, per le utenze non domestiche, in assenza di sistemi puntuali di misurazione dei rifiuti prodotti, la determinazione della quota fissa e della quota variabile della tariffa dipendono dalla quantità presunta di rifiuti prodotti, in base a distinti coefficienti presuntivi di produzione per la quota fissa (kc variabile tra un minimo ed un massimo di legge) e per la quota variabile (kd variabile tra un minimo ed un massimo di legge), in modo tale che la tariffa finale risulti dalla sommatoria delle due tariffe (quota fissa + quota variabile) precedentemente determinate;
- in assenza di sistemi puntuali di rilevazione e non avendo al momento a disposizione dati sul conferimento riferibili alle singole utenze, i coefficienti suindicati vengono determinati (kb-kc-kd) nei limiti stabiliti dalla legge, tenendo conto dell'art.1, comma 652, della legge

147/2013 che consente al Comune di prevedere la riduzione o l'aumento fino al 50 per cento dei minimi e massimi;

- per effetto di quanto sin qui esplicitato ed in base alle simulazioni operate, vengono determinati per ciascuna tipologia di utenza domestica e per ciascuna attività non domestica i seguenti coefficienti per la determinazione della tariffa:

Coefficienti Utenze domestiche

N. componenti nucleo familiare	Coefficiente Ka	Coefficiente Kb
1	0,80	0,80
2	0,94	1,60
3	1,05	1,80
4	1,14	2,20
5	1,23	2,90
6 o più	1,30	3,40

Il coefficiente Kb è stato determinato utilizzando il valore medio per i nuclei famigliari con una e due persone ed il valore minimo per gli altri nuclei famigliari, al fine evitare squilibri particolarmente onerosi per le famiglie più numerose.

Utenze non domestiche		
	Elenco delle categorie	Coeff.Kc
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,50
2	Cinematografi e teatri	0,43
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,50
4	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	0,88
5	Stabilimenti balneari	/
6	Esposizione e autosaloni	0,51
7	Alberghi con ristorante	1,64
8	Alberghi senza ristorante	1,08
9	Case di cura e di riposo	1,10
10	Ospedali e cliniche private	1,29
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,55
12	Banche ed istituti di credito	0,92
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,41
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83
16	Banchi di mercato beni durevoli	/
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,20

18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,75
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, birrerie e pub	5,57
23	Mense	5,30
24	Bar, caffè, pasticceria	5,30
25.1	Negozi pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,39
25.2	Supermercati	2,80
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17
28	Ipermercati di generi misti	3,00
29	Banchi di mercato generi alimentari	/
30	Discoteche, night club e sale giochi	1,91

Utenze non domestiche		
	Elenco delle categorie	Coeff.Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	4,45
2	Cinematografi e teatri	3,00
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,80
4	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	7,0
5	Stabilimenti balneari	/
6	Esposizione e autosaloni	4,22
7	Alberghi con ristorante	13,00
8	Alberghi senza ristorante	8,88
9	Case di cura e di riposo	10,00
10	Ospedali e cliniche private	10,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	13,00
12	Banche ed istituti di credito	7,55
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	10,70
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	14,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	/
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	12,00

18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	7,00
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	9,50
20	Attività industriali con capannoni di produzione	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	6,71
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, birrerie e pub	40,80
23	Mense	49,00
24	Bar, caffè, pasticceria	39,70
25.1	Negozi pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	18,70
25.2	Supermercati	25,00
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	19,50
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	45,60
28	Ipermercati di generi misti	30,00
29	Banchi di mercato generi alimentari	/
30	Discoteche, night club e sale giochi	16,00

Considerato che il Comune di Saluzzo pur non utilizzando il metodo normalizzato ha già negli ultimi anni differenziato le tariffe per le diverse categorie di attività in relazione all'attitudine media ordinaria a produrre rifiuti delle varie categorie di utenza ubicate sul territorio, riscontrata dal servizio di raccolta ed anche in relazione alla necessità di non inasprire troppo la pressione fiscale su determinate categorie di attività;

Dato atto che l'articolo 1 commi 838 e seguenti della Legge n. 160 del 27/12/2019, con il quale è stato soppresso il Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche per gli esercenti il commercio ambulante e con esso l'obbligo del pagamento della Tassa giornaliera di smaltimento rifiuti, ricomprendendo la stessa nel nuovo canone unico patrimoniale con decorrenza 1.1.2021;

Dato atto che, per quanto concerne il tributo giornaliero di smaltimento rifiuti, previsto per la TARI dal comma 662 e seguenti del citato art.1 della Legge n. 147/2013, da applicarsi alle occupazioni temporanee di aree pubbliche, con esclusione delle aree mercatali, quale corrispettivo per il servizio di raccolta rifiuti, la legge prevede che la corrispondente tariffa annuale possa essere maggiorata sino al massimo del 100% (poiché poi la stessa tariffa va rapportata al numero di giorni di effettiva occupazione), si ritiene opportuno confermare un aumento del 50% di tale tariffa, come già previsto per l'esercizio 2020;

Dato atto che sulla base di quanto sopra vengono determinate le tariffe Tari per l'anno

2021, di cui all'allegato B;

Dato atto che il comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale (TEFA) di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1994 n. 504, pari al 5% della Tari, prevedendone la riscossione contestualmente alla tassa sui rifiuti (TARI).

Dato atto che, secondo quanto disposto dal vigente regolamento TARI, viene riconosciuta la riduzione del 50% della tariffa Tassa sui Rifiuti per i nuclei familiari a basso reddito in disagio socio-economico, con Isee inferiore o pari a euro 12.000,00;

Rilevato che, ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. la copertura di spesa delle riduzioni previste dal regolamento comunale, non associate a minori produzioni di rifiuti deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, così come le spese Tari relative ai servizi comunali;

Verificato che la copertura dei costi suddetti è stimata, per l'anno 2021, in € 25.000,00 e che, nella predisposizione delle tariffe da porre in capo agli utenti, si è tenuto conto di tale importo, al fine di non penalizzare le restanti utenze del servizio rifiuti;

Dato atto per effetto delle restrizioni dettate a livello normativo per la grave emergenza sanitaria da Covid-19 è stato attribuito all'Ente un apposito fondo, sia per l'anno 2020 che per l'anno 2021, destinato a mitigare gli effetti della Tassa sui Rifiuti sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, mediante apposite agevolazioni o l'erogazione di specifici contributi, che verranno individuate con successivi provvedimenti;

Rilevato che la somma complessivamente assegnata al Comune di Saluzzo è così stabilita:

anno 2020 € 234.821,00

anno 2021 € 146.672,00

totale € 381.493,00

di cui € 114.472,68 già impiegati in favore delle utenze non domestiche per l'anno 2020, residuando così € 269.939,14 di cui, per espressa previsione statale, € 51.470,00 da attribuire alle utenze domestiche ed € 218.469,14 in favore delle utenze non domestiche;

Dato atto che le riduzioni concesse nell'anno 2020 con proprie deliberazioni n. 16 del 27/05/2020 e n. 192 del 28/10/2020 riguardavano sia la quota variabile sia la quota fissa che compongono la tariffa complessiva delle utenze non domestiche;

Ritenuto, visto il perdurare dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche, di riproporre per l'anno 2021 con un successivo provvedimento una riduzione tariffaria, sia sulla parte variabile sia su quella fissa, per le utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, proporzionata al periodo di tempo della chiusura o restrizione, verificando altresì la possibilità di estendere la suddetta agevolazione anche alle utenze non domestiche che, sebbene non interessate da provvedimenti di chiusura/restrizione attività, si presume abbiano verosimilmente subito una contrazione del fatturato a causa della crisi economica e finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

Dato atto che le scadenze di pagamento per l'anno 2021 saranno le seguenti:

prima rata: 30 settembre 2021

seconda rata: 16 dicembre 2021

Preso atto infine della nota del Consorzio Ecologia ed ambiente datata 10 febbraio 2021, acquisita al protocollo dell'Ente al n.5324, con la quale viene ritrasmesso il Piano Finanziario MTR 2020 rettificato a seguito di errore materiale;

Dato atto che, in relazione a quanto precede, risulta necessario:

- prendere atto del Piano Economico Finanziario, relativo alla Tassa sui Rifiuti –TARI 2021, ai sensi della Deliberazione ARERA 443/2019/R/rif, e della relativa Relazione di accompagnamento, predisposto, validato e trasmesso dal Consorzio SEA quale Ente Territoriale Competente che si allega (allegato A e A1);
- dare atto che il totale dei costi individuati nel Piano Economico Finanziario Consorzio SEA per l'anno 2021, predisposto secondo le modalità indicate dal Metodo Tariffario Rifiuti, è stato rideterminato al fine dell'individuazione delle tariffe in € 2.091.137,00, suddiviso in € 1.289.158,00 di componenti di costo variabile ed € 801.979,00 di componenti di costo fisso;
- approvare le tariffe della tassa rifiuti TARI per l'anno 2021 (allegato B)
- prendere atto della rettifica del Piano Finanziario MTR 2020, già approvato con deliberazione n. 88 del 23/12/2020 (allegato C);

Considerato che altresì atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame della I Commissione consiliare permanente nella seduta del 23 giugno 2021;

Visto l'art. 42, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, del parere, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, seguente ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore Governo del Territorio Lavori Pubblici in ordine alla regolarità tecnica in data 23.6.2021;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica in data 23.6.2021;

Con voti favorevoli 10 su 14 presenti e n. 10 votanti, palesemente espressi, secondo quanto risulta in sala e dalla visualizzazione dei Consiglieri collegati da remoto, ovvero da quanto specificato dagli stessi, avendo dichiarato di astenersi i Signori Bachiorrini, Piano, Demarchi, Andreis Domenico,

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che si intendono qui interamente richiamate.
- 2) Di prendere atto del Piano Economico Finanziario, relativo alla Tassa sui Rifiuti –TARI 2021 e dei documenti ad esso allegati, ai sensi della Deliberazione ARERA 443/2019/R/rif, predisposto, validato e trasmesso dal Consorzio SEA quale Ente Territoriale Competente (allegato A).
- 3) Di dare atto che il totale dei costi individuati nel Piano Economico Finanziario Consorzio SEA per l'anno 2021, predisposto secondo le modalità indicate dal Metodo Tariffario Rifiuti, è stato rideterminato al fine dell'individuazione delle tariffe in € 2.091.137,00, suddiviso in € 1.289.158,00 di componenti di costo variabile ed € 801.979,00 di componenti di costo fisso.
- 4) Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, elaborate in base ai costi desunti dal Piano Economico Finanziario, ai dati in possesso dell'Ufficio Tributi relativi alle superfici ed alla quantità presunta di rifiuti prodotti dalle diverse categorie.
- 5) Di stabilire ai sensi dell'articolo 19 del vigente Regolamento, per la determinazione della tariffa giornaliera, una maggiorazione del 50%.
- 6) Di dare atto che, ai sensi dell'art.1 comma 666 della L.147/203, alle tariffe Tari di cui

all'allegato B deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al D.Lgs. 504/1992, determinato dalla Provincia di Cuneo nella misura del 5 per cento.

- 7) Di prendere atto della rettifica del Piano Finanziario MTR 2020, già approvato con deliberazione n. 88 del 23/12/2020 (allegato C).
- 8) Di confermare per l'anno 2021 le seguenti scadenze di pagamento:
1° rata o unica soluzione 30/9/2021
2° rata 16/12/2021
- 9) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione e l'efficacia ai sensi di legge della presente deliberazione.
- 10) Di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio SEA per i conseguenti adempimenti.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to Falda dott. Enrico

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Flesia Caporgno dott. Paolo

Relazione di Pubblicazione

Una copia in formato elettronico del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico, sul sito internet comunale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi e cioè dal 21.07.2021 al 05.08.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Flesia Caporgno dott. Paolo

Estremi di esecutività

Divenuto esecutivo per decorrenza di termini il 31.07.2021 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii..

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Saluzzo, li

L'Istruttore Ufficio Segreteria

UTENZE DOMESTICHE – Tariffe anno 2021

Componenti nucleo familiare	Quota fissa al m²	Quota variabile
1	0,46	37,73
2	0,53	75,47
3	0,60	84,90
4	0,65	103,76
5	0,70	136,78
6 o più	0,74	160,36

UTENZE NON DOMESTICHE - tariffe al m²

Attività	Quota fissa	Quota variabile	Totale
1- Scuole, Musei, biblioteche, associazioni,	0,24	0,75	0,99
2-Cinematografi e teatri	0,21	0,50	0,71
3-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,24	0,81	1,05
4-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,44	1,17	1,61
5-Stabilimenti balneari	/	/	/
6-Esposizioni, autosaloni	0,25	0,71	0,96
7-Alberghi con ristorante	0,81	2,18	2,99
8-Alberghi senza ristorante	0,53	1,49	2,02
9-Case di cura e riposo	0,54	1,68	2,22
10-Ospedale	0,63	1,77	2,40
11-Uffici, agenzie, studi professionali, uffici pubblici	0,76	2,18	2,94
12-Banche ed istituti di credito	0,45	1,27	1,72
13-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli, retro e magazzini	0,70	1,79	2,49

14- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze retro e magazzini	0,89	2,43	3,32
15-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato retro e magazzini	0,35	1,20	1,55
16-Banchi di mercato beni durevoli	/	/	/
17-Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	0,50	2,14	2,64
18-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,41	1,17	1,58
19-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,54	1,59	2,13
20-Attività industriali con capannoni di produzione	0,45	1,26	1,71
21-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,36	1,13	1,49
22-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	2,74	6,84	9,58
23-Mense, birrerie, hamburgerie	2,60	8,22	10,82
24-Bar, caffè, pasticceria	2,60	6,66	9,26
25.1- Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, retro e magazzini	1,17	3,14	4,31
25.2 - Supermercati	1,38	4,19	5,57
26-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,28	3,34	4,62
27-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,52	7,65	11,17
28-Ipermercati di generi misti	1,47	5,03	6,50
29-Banchi di mercato genere alimentari	/	/	/
30-Discoteche, night-club	0,94	2,68	3,62

Maggiorazione tariffa giornaliera

Per la determinazione della tariffa giornaliera, è prevista una maggiorazione del 50%.